## **ART. 74 - INDENNITA’ PER LAVORO NOTTURNO**

1. Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta una indennità oraria per lavoro notturno pari a € 2,20.

2. Ai fini della corresponsione dell’indennità si sommano le prestazioni notturne effettuate nel mese arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.

~~3.~~~~Al personale di macchina ed al personale di bordo che per tutto o parte del periodo compreso dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ha titolo all’indennità per assenza dalla residenza di cui al punto 2 dell’art. 72 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede) del presente CCNL, viene corrisposta una indennità giornaliera di pernottazione pari a € 2,80.~~

~~La medesima indennità di cui al comma precedente viene corrisposta anche al personale di equipaggio delle navi~~ **~~adibite al~~** ~~traghett~~**~~amento ferroviario~~** ~~che parte e arriva tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o che rimane fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso.~~

~~L’indennità di cui al presente punto 3 non compete quando il lavoratore ha titolo all’indennità di trasferta di cui al punto 1 del citato art. 72.~~